

## 8. COMPENSO AGGIUNTIVO PER MODIFICAZIONI E AGGIUNTE IN CORSO DI LAVORO (art. 22/L. 143/49).

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, sia intervenuta la necessità di apportare aggiunte o modifiche al progetto già approvato, il professionista ha diritto ad un compenso anche sulla/e parte/i studiata/e e non eseguita/e.

Le aggiunte e le modifiche trovano giustificazione contabile-amministrativa mediante la redazione di una perizia di variante e suppletiva da parte del professionista stesso.

In questo caso l'importo delle opere progettate e non eseguite sarà dato dalla somma delle partite in detrazione intese come qualità di progetto non eseguite (**desunte dalla tabella comparativa di perizia**) e non già puri risparmi contabili.

Sull'onorario base già conteggiato ed afferente il progetto già approvato verrà allora a sommarsi la competenza aggiuntiva data da  $A \times B \times C$  dove:

A) importo delle opere progettate e non eseguite

B) percentuale di applicazione (riferita all'importo globale del progetto originario)

C) aliquota interessata.

### **Esempio:**

Importo del progetto già redatto e parcellato L. 1.000.000.000 - classe, categoria I c - aliquota 5,5540%

Importo delle opere progettate e non eseguite L.200.000.000.

Prestazioni parziali:

a) progetto di massima	0,10
b) preventivo sommario	0,02
c) progetto esecutivo	0,25
d) preventivo particolareggiato	0,10
e) particolari costruttivi e decor.	0,15
f) capitolati e contratti	<u>0,03</u>
	0,65

### **Esempio:**

Onorario base:  $L.(1.000.000.000 \times 5,5540\% \times 0,65) = L. 36.101.000$

Determinazione delle competenze aggiuntive (art. 22):

Importo opere progettate e non eseguite x % di applicazione riferita importo originario x aliquote .

$L.(200.000.000 \times 5,5540\% \times 0,65) = L. 7.220.200$